



in collaborazione con  
  
 Università degli Studi di Perugia

PER LA PREVENZIONE  
 CONSULETIA UMBRA  
  
 Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia

**“LA SICUREZZA SUL LAVORO DOPO  
 LA SENTENZA THYSSEN”  
 PERUGIA 8 GIUGNO 2012**



**L'APPLICAZIONE DEL D.LGS.  
 81/08 E S.M.I. NEI CANTIERI  
 EDILI: BUONE PRATICHE E  
 CRITICITÀ**

**CENNI AL TITOLO IV: CANTIERI  
 TEMPORANEI O MOBILI**

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
 Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia  
 Servizio Ispezione del lavoro  
 U.O. Vigilanza Tecnica

**Dott. ing. Francesco Guida**  
 e-mail: [fguida@lavoro.gov.it](mailto:fguida@lavoro.gov.it)



## **TITOLO IV**

**CAPO I – MISURE PER  
 LA SALUTE E LA  
 SICUREZZA NEI  
 CANTIERI TEMPORANEI  
 O MOBILI**



*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 Obblighi Datore di Lavoro

- L'art. 96 impone una serie di obblighi in capo ai datori di lavoro delle **IMPRESSE AFFIDATARIE ed ESECUTRICI**

**N.B.** anche quando in cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 e Allegato XIII Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 96, comma 1, lett. a)** per non aver adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.lgs. 81/08. Nello specifico, a disposizione dei lavoratori nel cantiere, non sono tenuti **gabinetti e lavabi** di cui al punto 3 dell'allegato stesso.
- **SANZIONE PREVISTA:** arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 (Recinzione) Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 96 comma 1 lettera b)** per non aver predisposto l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.
- **SANZIONE PREVISTA: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000**

**QUANDO LA RECINZIONE NON C'E'...**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 109 (Recinzione) Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 109** per non aver dotato il cantiere, in relazione al tipo di lavori che si stanno effettuando, di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
- **SANZIONE PREVISTA: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000**

**QUANDO LA RECINZIONE NON E' IDONEA...**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41053

3 novembre 2008 - Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. De Sandro

### MORTE DI UN MINORE INTRODOTTOSI NEL CANTIERE EDILE

*Responsabilità del datore di lavoro dell'impresa edile per lesioni personali colpose in danno di minore introdottosi nell'edificio con alcuni compagni di gioco.*

L'addebito loro mosso si riferisce alla mancata adozione di cautele idonee ad impedire l'accesso a terzi nel fabbricato che, ospitando un cantiere edile, era potenziale fonte di pericolo.

E' agevole, nel caso in esame, escludere che il comportamento tenuto dalla persona offesa dal reato rappresentasse fattore "eccezionale, non dominabile in alcun modo dall'uomo".

**Non era certo minima la probabilità del suo verificarsi!!**

Dott. ing. Francesco Guida

## Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41053

3 novembre 2008 - Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. De Sandro

### MORTE DI UN MINORE INTRODOTTOSI NEL CANTIERE EDILE

Nel confermare la condanna del titolare dell'impresa edile per omicidio colposo, la Corte sottolineò:

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro trovano applicazione anche a beneficio degli estranei che si trovino nei luoghi di lavoro, poiché la loro integrità fisica è meritevole di protezione non meno di quella dei lavoratori.

L'imputato non aveva predisposto, come era suo dovere, opere precauzionali impeditive di agevole accesso dall'esterno, da parte di chiunque avesse voluto, nel cantiere edile di per sé fonte di pericolo (e la recinzione non era idonea allo scopo)

Dott. ing. Francesco Guida

## Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41053

3 novembre 2008 - Pres. Brusco – Est. Bricchetti – P.M. De Sandro

### MORTE DI UN MINORE INTRODOTTOSI NEL CANTIERE EDILE

Nel confermare la condanna del titolare dell'impresa edile per omicidio colposo, la Corte sottolineò:

La chiusura del cantiere edile comporta l'inibizione a chiunque, che non sia autorizzato espressamente, di penetrarvi.

Il cantiere edile è da ritenersi luogo ad elevato pericolo con esigenza di costante, sempre "in fieri", adeguamento dei presidi antinfortunistici

In conclusione:

L'omissione delle doverose cautele era stata causa dell'evento che non si sarebbe verificato se il cantiere fosse stato adeguatamente recintato si da non consentire l'ingresso ad estranei.

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 Datore di lavoro

- VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 96 comma 1 lettera c) per non aver curato la disposizione e l'accatastamento dei materiali presenti su tutta l'area di cantiere (legname, ponteggi metallici, ferri d'armatura, laterizi) in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- SANZIONE PREVISTA: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 – all. XIII

### Datore di lavoro

- **D.lgs. 81/08, art. 96 comma 1 lettera f):**

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- f) curano che lo **stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie** avvengano correttamente;
- **SANZIONE PREVISTA: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 108 (Viabilità)

### Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 108** per non aver assicurato nel cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli.
- **SANZIONE PREVISTA: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 108 (Viabilità) Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 108 come esplicitato nell'All. XVIII punto 1.5**

per non aver assicurato nel cantiere la viabilità delle persone e dei veicoli. In particolare sono presenti lungo il lato ovest dell'edificio **sporgenze pericolose (barre d'armatura)** tali da rendere non sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

- **SANZIONE PREVISTA: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 96 comma 1 lettera g)** per non aver redatto il Piano operativo di Sicurezza

- **SANZIONE PREVISTA**

1. arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
2. arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI:
3. ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV:

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 Datore di lavoro

**1-bis.** La previsione di cui al comma 1, lettera g), (REDAZIONE DEL POS) non si applica alle **mere forniture di materiali o attrezzature**. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 96 comma 1-bis le "mere forniture"



**27/01/2011**

Il Ministero del Lavoro approva la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere". Niente POS per le imprese fornitrici.

Nella seduta del 19 gennaio 2010 la Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro ha approvato il documento **"Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere"**,

linee guida per l'adozione di procedure per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di fornitura di calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione.

*Dott. ing. Francesco Guida*



## Art. 96 comma 1-bis le "mere forniture"



**27/01/2011**

**"Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere".**

Il testo approvato consente di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 26 e dell' art. 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese **nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere ma si limiti alla sola fornitura del materiale.**

Se l'operatore dell'autopompa, infatti, non partecipa in alcun modo al getto, ma si limita a posizionare il braccio della pompa mediante radiocomando in base alle indicazioni dell'impresa edile **si ricade sempre nel caso di mera fornitura (e quindi non deve redigere il POS).**

*Dott. ing. Francesco Guida*



## TITOLO IV

### CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA



*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 107** Lavoro in quota

### ■ **Definizione di lavoro in quota**

attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad **altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 112** Idoneità opere provvisorie Datore di lavoro

### ■ **art. 112 comma 1**

Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 a € 4.800.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 113** Scale Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, Art. 113 comma 6 lettera d)**, in quanto la scala a pioli usata per l'accesso al secondo solaio dove sono in atto le lavorazioni, non era tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (risulta poggiata al limite del solaio)
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da € 500 a € 2.000.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 114** Protezione posti di lavoro Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, Art. 114, comma 1**, per non aver protetto dalla caduta di materiali dall'alto, i lavoratori impegnati in operazioni di impasto di calcestruzzo o malte con la betoniera a bicchiere,  
(o in altri lavori continuativi eseguiti in prossimità del ponteggio e nel raggio d'azione della gru a torre)  
mediante l'allestimento di un solido impalcato sovrastante.
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500 a € 6.400.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 115** Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 115, comma 1** in quanto, stante il fatto che all'atto dell'accesso ispettivo si stanno effettuando lavori in quota (posa in opera del manto di tegole) senza che siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto dall'art. 111 comma 1 lett. a) del medesimo decreto delegato, i lavoratori interessati a tali lavori non utilizzano idonei sistemi di protezione contro il rischio di caduta dall'alto;
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 118** Pozzi, scavi, cunicoli Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 118 comma 2**  
per non aver provveduto all'armatura (o consolidamento) del terreno, stante il fatto che per la sua particolare natura (confronto con relazione geologica) o per causa di piogge (...) o per altri motivi, siano da temere frane e scoscendimenti.
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 118** Pozzi, scavi, cunicoli Datore di lavoro

- **art. 118 comma 5**

(...) la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 122** Ponteggi ed opere provvisionali Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 122** in quanto si stanno eseguendo lavori ad un'altezza superiore ai m. 2 senza che siano state adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, **ADEGUATE IMPALCATURE O PONTEGGI O IDONEE OPERE PROVVISORIALI O COMUNQUE PRECAUZIONI** atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose **conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII.**

- **SANZIONE PREVISTA: l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400**

**N.B. ALLEGATO XVIII - DISTACCO MAX cm 20**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 124** Deposito materiali su impalcature Datore di lavoro – Lavoratori Autonomi

- **VIOLAZIONE art. 124 comma 1** per aver consentito che durante i lavori, sui ponti di servizio e sulle impalcature fossero tenuti depositati materiali ed attrezzi non necessari ai lavori in esecuzione.
- **VIOLAZIONE art. 124 comma 2** in quanto lo spazio occupato dai materiali non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento dei lavori.
- **SANZIONE PREVISTA (per Datori di Lavoro):** con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;
- **SANZIONE PREVISTA (Lavoratore autonomo):** con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro;

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 125** Disposizione dei montanti Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 125 comma 3** in quanto il piede dei montanti non risulta solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo da impedire qualsiasi cedimento verticale ed orizzontale;
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 a € 4.800.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 125 **Disposizione dei montanti Datore di lavoro**

### ■ art. 125 comma 4

l'altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 m l'ultimo impalcato (\*); dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione **esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato**).

(\* ) nella prima formulazione si diceva anche "o il piano di gronda"


- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Disposizione montanti

### LA CIRCOLARE 29/2010 DEL MINISTERO DEL

**LAVORO:** Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.



*Dott. ing. Francesco Guida*

## La circolare 29/2010 del Ministero del Lavoro

“Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto”.

INFATTI:

L'ultimo impalcato del ponteggio, in generale, non è calcolato per resistere a spinte dinamiche orizzontali.

*Dott. ing. Francesco Guida*



## Art. 125 *Disposizione dei montanti* Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 125 comma 6** in quanto il ponteggio non è efficacemente ancorato alla costruzione.
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;**

*Dott. ing. Francesco Guida*



## Disposizione montanti (ancoraggi)



Dott. ing. Francesco Guida

## Art. 126 Parapetti Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 126:** in quanto l'impalcato (o il ponte di servizio, o la passerella, o l'andatoia) posto ad un'altezza superiore a metri 2, sul quale operano i/lavoratori/e, non è provvisto su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto.
- **SANZIONE PREVISTA: l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400**

Dott. ing. Francesco Guida

## Art. 136 Sez. V – Montaggio e smontaggio Datore di lavoro

- **art. 136, c. 4 lettera f):**

Il datore di lavoro assicura che il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire (...) la presenza di **spazi vuoti fra gli elementi** che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 136 Sez. V – Montaggio e smontaggio Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 136, c. 5:** in quanto il datore di lavoro non ha provveduto ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante **segnaletica di avvertimento di pericolo generico** e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800.**

**N.B. il 23/02/09 è scaduto il termine per i corsi di formazione.**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 137** Sez. V – Manutenzione e revisione **Datore di lavoro**

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 137:** per non essersi assicurato, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o **prolungata interruzione di lavoro** della **verticalità dei montanti**, del giusto serraggio dei giunti, della **efficienza degli ancoraggi** e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;**

*Dott. ing. Francesco Guida*

## **Art. 138** Norme particolari **Datore di lavoro**

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 138, c. 2:** in quanto le tavole del piano di calpestio del ponteggio installato ed in uso in cantiere presentano un distacco dalla muratura **superiore a 20 centimetri**.
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;**



*Dott. ing. Francesco Guida*

## Art. 146 Difesa delle aperture Datore di lavoro

- **VIOLAZIONE D.lgs. 81/08, art. 146 c. 1:** per non aver circondato l'apertura nel solaio del primo piano (vano della scala fissa a gradini, vano ascensore) ove sono stati trovati i lavoratori intenti al lavoro, di normale parapetto e tavola fermapiede (oppure per non averla coperta con tavolato solidamente fissato e di adeguata resistenza)
- **SANZIONE PREVISTA: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;**

Dott. ing. Francesco Guida

### Difesa delle aperture



Dott. ing. Francesco Guida

## Art. 138 Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
  3. E' fatto divieto di **gettare dall'alto** gli elementi del ponteggio.
  4. E' fatto divieto di **salire e scendere lungo i montanti**.
- **SANZIONE PREVISTA PER DATORI DI LAVORO: con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro;**
  - **SANZIONE PREVISTA PER AUTONOMI: con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro;**

Dott. ing. Francesco Guida

## Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- Se un lavoratore compie **di propria iniziativa** un'operazione non di sua competenza, che può compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori...

***VIOLAZIONE all'art. 20, comma 2, lettera g)  
D.LGS. 81/08 e s.m.i.***

**di chi è la colpa?**

Dott. ing. Francesco Guida

## Lavoratori



**D.lgs. 81/08 e s.m.i. - Art. 20 – comma 1**

Ogni lavoratore **deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, **conformemente alla sua formazione**, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Il parere della Cassazione Penale

In generale, dalla lettura delle Sentenze:

### **RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE**

**La colpa non è da attribuirsi al D.L.** quando il comportamento del lavoratore sia tale da considerarsi assolutamente **imprevedibile ed eccezionale**, tale che le misure di sicurezza previste e necessarie in un **normale comportamento non corretto** non potrebbero comunque aver effetto di proteggerlo.

*Dott. ing. Francesco Guida*

## Il parere della Cassazione Penale

**Sentenza 11 agosto 2009 n. 32677**

SULLA RESPONSABILITA'  
DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO

(...) *(per escludere la responsabilità del D.L.)* si deve trattare di un **comportamento** del lavoratore definibile come **abnorme** (anomalo ed imprevedibile e, come tale, inevitabile), che, per la sua **stranezza ed imprevedibilità**, si ponga **al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte** all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Dott. ing. Francesco Guida

## Circolare MLPS del 24/06/05

### LIVELLO MINIMO ETICO DI SICUREZZA

(...) Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai cantieri definibili "sotto il livello minimo etico di sicurezza", dove rileva **scarsa o nessuna osservanza delle norme** e dove sono presenti **generalizzati, gravi ed imminenti rischi di infortunio**, direttamente riscontrati con particolare riguardo a:

- **Rischio di caduta dall'alto**
- **Rischio di seppellimento**
- **Rischio di folgorazione**

In tali situazioni l'ispettore valuterà l'applicazione di **provvedimenti repressivi in grado di produrre la sospensione dei lavori**.

Dott. ing. Francesco Guida

## Conclusioni

Perché si proceda tutti nella giusta direzione e si **raggiunga l'obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro** è, dunque, necessario garantire **ancor più oggi**:

- una **formazione "continua"** degli operatori
- un **deciso contrasto al lavoro sommerso con "tolleranza zero"** per ogni forma di sfruttamento del lavoro
- Controlli stringenti sull'**elusione** delle più elementari **norme in materia di sicurezza sul lavoro**

*Grazie per l'attenzione*

Dott. ing. Francesco Guida



in collaborazione con  
  
 Università degli Studi di Perugia

PER LA PREVENZIONE  
 CONSULEA UMBRA  
  
 Salute, Sicurezza, Ambiente ed Energia

**"LA SICUREZZA SUL LAVORO DOPO  
 LA SENTENZA THYSSEN"  
 PERUGIA 8 GIUGNO 2012**

**L'APPLICAZIONE DEL  
 D.LGS. 81/08 E S.M.I.  
 NEI CANTIERI EDILI:  
 BUONE PRATICHE E  
 CRITICITÀ**

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
 Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia  
 Servizio Ispezione del lavoro  
 U.O. Vigilanza Tecnica

Dott. ing. Francesco Guida  
 e-mail: [fguida@lavoro.gov.it](mailto:fguida@lavoro.gov.it)

Si segnala, con riferimento alla Circolare del 18/03/2004 del Ministero del Lavoro, che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene

